



**CIRCOLARI INFORMATIVE
AREA PAGHE E LAVORO**

**INFORMATIVA N°08
AGOSTO 2025**



LE PRINCIPALI NEWS DI AGOSTO 2025

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Patente a crediti: riconoscimento di crediti aggiuntivi

L'INL, con nota n. 288 del 15 luglio 2025, ha offerto indicazioni sulle modalità di riconoscimento di crediti aggiuntivi della patente a crediti per imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 5, comma 7, Decreto del Ministro del Lavoro n. 132 del 18 settembre 2024.

INL, nota, 15/7/2025, n. 288

Contratto intermittente: l'abrogazione del R.D. n. 2657/1923 non incide sull'attuale disciplina

L'INL, con nota n. 1180 del 10 luglio 2025, ha offerto chiarimenti sulle conseguenze dell'abrogazione del R.D. n. 2657/1923 da parte della Legge n. 56/2025, con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

L'Ispektorato, sentito il Ministero del Lavoro, chiarisce che l'abrogazione del R.D. n. 2657/1923 non incide sull'attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 *"alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657"* è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Trattasi, del resto, di un'interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circolare n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che *"l'abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale"*.

INL, nota, 10/7/2025, n. 1180

Legge di delegazione europea 2024: miglioramento condizioni di lavoro con piattaforme digitali

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025 la Legge n. 91 del 13 giugno 2025, che delega il Governo al recepimento delle Direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2024, in vigore dal 10 luglio 2025.

In ambito lavoro, si segnala la delega relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali, in base alla Direttiva (UE) 2024/2831.

Legge 13/6/2025, n. 91, G.U. 25/6/2025, n. 145

Garante privacy: no al trattamento illecito di dati poi utilizzati per giustificare un licenziamento

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 288 del 21 maggio 2025, pubblicato nella newsletter n. 536 del 25 giugno 2025, ha sanzionato Autostrade per l'Italia Spa per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, poi utilizzati

per giustificare il licenziamento. L'intervento dell'Autorità è seguito al reclamo della lavoratrice, che aveva segnalato l'utilizzo, da parte della società, di contenuti estratti dal proprio profilo Facebook e da chat private su Messenger e WhatsApp per motivare i procedimenti disciplinari a proprio carico.

Il Garante ha sottolineato che, una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti (pubblicati, tra l'altro, in ambienti digitali ad accesso limitato), la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso. L'impiego di tali informazioni, infatti, ha violato i principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dalla normativa privacy. L'Autorità ha, inoltre, ribadito che i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone.

Infatti, nell'ambito dell'attività disciplinare il datore di lavoro è tenuto a bilanciare correttamente tale potere con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti agli interessati. Il principio di finalità, ha ricordato l'Autorità, impone che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e trattati in modo coerente con tali scopi. Pertanto, l'utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, dunque in assenza di una giustificazione normativa.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 21/5/2025, n. 288

Garante privacy: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze

Il Garante privacy, con provvedimento n. 167 del 27 marzo 2025, pubblicato sulla newsletter n. 536 del 25 giugno 2025, ha stabilito che l'uso dei dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori. Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito.

Il Garante ha sanzionato un Istituto di istruzione superiore per 4.000 euro per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico che, allo scopo di rilevarne la presenza e di prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedeva l'uso delle impronte digitali del personale amministrativo. I lavoratori coinvolti erano quelli che avevano rilasciato il proprio consenso e che non intendevano ricorrere a modalità tradizionali di attestazione della propria presenza in servizio.

Il Garante ha ricordato quanto già espresso in un precedente parere del 2019: non può ritenersi proporzionato l'uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le Pubbliche Amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato. La mancanza di un'idonea base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non può essere colmata neppure dal consenso dei dipendenti che non costituisce, di regola, un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, a causa dell'asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 27/3/2025, n. 167

Dimissioni per fatti concludenti: pubblicata una nuova Faq

Il Ministero del Lavoro, in data 24 giugno 2025, ha pubblicato una nuova Faq in tema di dimissioni per fatti concludenti, precisando che le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate non possono dar luogo a dimissioni di fatto anziché a un licenziamento.

La circolare ministeriale n. 6/2025 ha, infatti, chiarito che le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie e il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non dev'essere inferiore a quello individuato dalla Legge (almeno 15 giorni).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Faq, 24/6/2025

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI**Gestioni artigiani e commercianti: verifiche sull'esonero parziale dei contributi e istanze di riesame**

L'INPS, con messaggio n. 2253 del 15 luglio 2025, ha ribadito che, avverso gli esiti delle verifiche per il riconoscimento dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. n. 178/2020, è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link "Riesame", raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al percorso: "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020" > "Consultazione" > "Domanda".

Inoltre, l'Istituto precisa che, nel caso in cui l'utente abbia già presentato un'istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. Pertanto, in questo caso l'utente, deve contattare la Struttura territorialmente competente dell'INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

INPS, messaggio, 15/7/2025, n. 2253

Rimborso spese estere al dipendente: chiarimenti sul regime fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 188/E del 10 luglio 2025, ha precisato che non è più necessaria la tracciabilità del pagamento per trasferte o missioni al di fuori dall'Italia per evitare che i rimborsi spese concorrano a formare il reddito del dipendente. La Legge di bilancio 2025 ha, infatti, modificato l'articolo 51, comma 5, TUIR, stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea per trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente a condizione che i pagamenti vengano effettuati con sistemi tracciabili. Tuttavia, l'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 84/2025, ha nuovamente modificato il comma 5, circoscrivendo il requisito della tracciabilità ai rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, affinché i rimborsi spese non siano considerati reddito, i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili per missioni e trasferte svolte in Italia, ma non per quelle all'estero.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 10/7/2025, n. 188/E

Rimborso ai datori per lavoratori donatori di sangue: i nuovi obblighi slittano a ottobre

L'Inps, con messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025, ha comunicato che i nuovi obblighi di compilazione dell'UniEmens per il rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruito dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione, illustrati con circolare n. 96/2025, slittano dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.

INPS, messaggio, 30/6/2025, n. 2067

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Riforma della disabilità: nuova versione procedura di invio del certificato medico introduttivo

L'INPS, con messaggio n. 2216 del 10 luglio 2025, in tema di riforma della disabilità, ha comunicato che, a partire dal 12 luglio 2025, data di entrata in vigore del D.l. n. 94/2025, è rilasciata una nuova versione della procedura per l'invio del certificato medico introduttivo per la richiesta di accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.

L'Istituto precisa che la nuova procedura non si applica ai certificati medici introduttivi che alla data di entrata in vigore del D.l. citato risultano in stato "presentato" e per i quali è stata già fissata la data di convocazione a visita.

Al fine di fornire supporto ai medici certificatori, infine, sul portale dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "Documenti" del servizio "Certificato medico introduttivo – Invalidità civile", raggiungibile al percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disabili/invalidi/inabili", è stato aggiornato il TUTORIAL del servizio.

INPS, messaggio, 10/7/2025, n. 2216

Fondo di garanzia: servizio di trasmissione domande esteso ai patronati

L'INPS, con messaggio 7 luglio 2025, n. 2172, ha comunicato che dal 27 giugno 2025 il servizio per l'invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia è stato esteso in via sperimentale a un gruppo selezionato di istituti di patronato; dal 31 luglio 2025 sarà disponibile per tutti gli altri.

Il sistema consente di acquisire direttamente nella domanda telematica:

- le informazioni utili alla corretta applicazione delle ritenute IRPEF sul TFR;
- l'individuazione delle ultime 3 mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo.

L'Istituto informa che fino al 15 settembre 2025 il nuovo servizio funzionerà in parallelo con quello attualmente disponibile.

INPS, messaggio, 7/7/2025, n. 2172

1. AUTO AD USO PROMISCUO - L'AGENZIA ENTRATE SPIEGA LE NOVITÀ 2025

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E/2025, ha fornito i chiarimenti relativi alle modifiche alla disciplina della tassazione della concessione in uso promiscuo di veicoli ai dipendenti.

La nuova disciplina deriva dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ed è stata integrata da disposizioni transitorie introdotte dal D.L. n. 19/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025.

Con la modifica dell'articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione (autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, motocicli e ciclomotori) concessi in uso con contratti stipulati e assegnazione effettiva dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit si calcola assumendo il 50% del valore riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, sulla base delle tabelle ACI. Tale percentuale è ridotta al 20% per veicoli ibridi plug-in e al 10% per veicoli esclusivamente elettrici. Il calcolo deve avvenire al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Il nuovo regime si applica solo se contemporaneamente sussistono le seguenti condizioni:

- il veicolo è immatricolato dal 1° gennaio 2025;
- il contratto di concessione in uso è stipulato dal 1° gennaio 2025;
- la consegna (assegnazione effettiva) al dipendente avviene dal 1° gennaio 2025.

La concessione dev'essere formalizzata con atto scritto, sottoscritto da datore di lavoro e dipendente, e dev'essere verificata anche l'effettiva assegnazione del veicolo.

Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, e consegnati entro il 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina in vigore al 31 dicembre 2024: è rilevante la data di consegna e non solo la stipula del contratto.

L'articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, vigente al 31 dicembre 2024, dispone che per i veicoli, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per km (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50%. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60% per l'anno 2020.

Se i veicoli ordinati nel 2024, ma assegnati nel 2025, beneficiano di condizioni più vantaggiose secondo il nuovo regime (ad esempio, auto elettriche), può essere applicata la nuova disciplina, al fine di non penalizzare il contribuente.

Qualora non si verificano le condizioni per l'applicazione né della nuova disciplina né di quella transitoria, si applica il criterio generale previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, secondo cui il fringe benefit è determinato in base al valore normale ai sensi dell'art. 9, TUIR. In questi casi, il valore da tassare è solo quello riferibile all'uso privato del veicolo, con esclusione dell'utilizzo aziendale. La determinazione deve basarsi su elementi oggettivi, documentati e coerenti con l'effettiva fruizione da parte del dipendente.

La circolare n. 10/E/2025 precisa che, in caso di proroga di un contratto già esistente, si continua ad applicare la disciplina vigente al momento della stipula originaria.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, si applica la disciplina vigente alla data della nuova assegnazione, in base alle seguenti casistiche:

- se la riassegnazione è avvenuta entro il 30 giugno 2025: si applica il regime transitorio;
- se la riassegnazione avviene dopo il 30 giugno 2025: si applica il criterio del valore normale;
- se il veicolo è immatricolato e assegnato nel 2025: si applica la nuova disciplina.

In chiusura, si allega la tabella, con il regime applicabile a seconda delle modalità e del veicolo assegnato.

| Assegnazione | Immatricolazione | Disciplina fiscale | Riferimento |
|--|--|---|--|
| Auto assegnata ante 1° luglio 2020 | Non rilevante | Tassazione 30% importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente | Art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019 |
| Auto assegnata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Immatricolazione dal 1° luglio 2020 | Tassazione determinata dai valori di emissione di CO ₂ : - non superiori a 60 g/km di CO ₂ : 25%; - superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km: 30% - superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km: 50%; - superiori a 190 g/km: 60%, sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente | Art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019 Legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Auto assegnata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Immatricolazione <i>ante</i> 1° luglio 2020 | Valore normale per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro. | Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E/2020 |
| Auto assegnata o riassegnata dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 | Immatricolazione <i>ante</i> 1° gennaio 2025 | Tassazione determinata dai valori di emissione di CO2: - non superiori a 60 g/km di CO2: 25%; - superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km : 30% - superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km: 50%; superiori a 190 g/km: 60 %; sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente | Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025 |
| Auto assegnata del 1° luglio 2020 | Immatricolazione <i>ante</i> 1° gennaio 2025 | Valore normale per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro | Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025 |
| Auto assegnata dal 1° gennaio 2025 | Immatricolazione <i>post</i> 1° gennaio 2025 | Tassazione determinata dall'alimentazione del veicolo: - auto ad alimentazione totalmente elettrica: 10%; - auto ibride plug in: 20%; - tutte le altre: 50%, sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente | Art. 1, comma 48, L. n. 207/2024 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Auto assegnata o riassegnata dal 1° gennaio 2025 e fino al 30 giugno 2025 e ordinata fino al 31 dicembre 2024</p> | <p>Immatricolata <i>ante o post</i> 1° gennaio 2025</p> | <p>Tassazione determinata dai valori di emissione di CO₂:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 60 g/km di CO₂: 25%; - superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km: 30% - superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km: 50%; - superiori a 190 g/km: 60%, sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente | <p>Legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025</p> |
| <p>Proroga 2025 autoveicolo assegnato nel 2024</p> | <p>Immatricolazione <i>ante</i> 1° gennaio 2025</p> | <p>Si applica il regime vigente al momento dell'assegnazione originaria</p> | <p>Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025</p> |
| <p>Auto riassegnata nel 2025</p> | <p>Immatricolazione <i>post</i> 1° gennaio 2025</p> | <p>Tassazione determinata dall'alimentazione del veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auto ad alimentazione totalmente elettrica: 10%; - auto ibride plug in: 20%; - tutte le altre: 50%, sempre dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma eventualmente trattenuta al dipendente | <p>Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025</p> |

2. CHIARIMENTI INL SUI PROVVEDIMENTI DI INTERDIZIONE AL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI

L'INL, con nota n. 5944/2025, ha fornito chiarimenti in ordine all'emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.

La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell'autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l'indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione dell'azienda.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri a cui è esposta la lavoratrice (quali, ad esempio, stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzioni di macchine utensili).

La richiesta di interdizione al lavoro necessita che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 17, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 151/2001:

"b) le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12".

L'art. 18, comma 7, D.P.R. n. 1026/1976, sancisce che il provvedimento di interdizione, da emanarsi entro 7 giorni *"dalla ricezione della documentazione completa"* (cfr. art. 18, comma 2), costituisce il presupposto necessario affinché la lavoratrice si astenga dal lavoro.

Si precisa che il termine di 7 giorni per l'adozione del provvedimento di interdizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.

Qualora l'istanza pervenuta risulti carente dello stralcio del DVR, ovvero della dichiarazione del datore di lavoro oppure in caso di mancato riscontro alla richiesta dell'ITL, al fine di tutelare la lavoratrice madre in attesa dell'emanazione del provvedimento, l'ITL valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente un accertamento *in loco* per verificare la sussistenza dei requisiti utili all'emanazione del provvedimento interdittivo. *In extrema ratio,*

potrà essere disposta un'attività ispettiva *ad hoc*, previo coordinamento con la vigilanza tecnica.

Attività pericolose

La nota INL allega, al fine di agevolare l'istruttoria amministrativa, le attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose (elenco non esaustivo):

- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante o scomoda;
- lavori su scale e impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta;
- trasporto e sollevamento di pesi;
- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo;
- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto;
- lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte;
- lavoro notturno.

3. BONUS MAMME PER IL 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149/2025 il D.L. 30 giugno 2025 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali".

Tra le disposizioni in esso contenute, di particolare interesse risulta quella prevista all'articolo 6, valida, nelle more di attuazione di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025, solo per l'anno in corso.

Nello specifico, viene disposta l'integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali, con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio. La somma, non imponibile fiscalmente e previdenzialmente, pari a 40 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, è riconosciuta dall'INPS a domanda, qualora le lavoratrici abbiano un reddito non superiore a 40.000 euro su base annua.

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti della somma di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Si ricorda che per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Manovra di bilancio per il 2024 (art. 1, comma 180, Legge n. 213/2023) ovvero esonero contributivo fino massimo 3.000 euro/anno fino a compimento dei 18 anni del figlio più piccolo. Va da sé, quindi, che le lavoratrici a tempo determinato, madri di 3 o più figli, beneficeranno della nuova misura.

4. AMMORTIZZATORI SOCIALI - CONDIZIONI CLIMATICHE

In considerazione dell'incidenza delle condizioni climatiche attuali, caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori alla media stagionale, sullo svolgimento delle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse, l'Inps riassume le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale. Le indicazioni di seguito riportate riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiedere l'assegno di integrazione salariale al FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della Pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale utilizzando la causale *"sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori"*.

In tale caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale *"evento meteo"* per *"temperature elevate"*.

Si chiarisce che non è possibile presentare 2 distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale *"sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori"* e l'altra con causale *"evento meteo"* per *"temperature elevate"*.

Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un'istanza con causale *"evento meteo"* per *"elevate temperature"* riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla Pubblica autorità, nel corso dell'istruttoria si deve tenere conto di tale circostanza.

Conseguentemente, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.

Come già chiarito nella prassi dell'Istituto in materia, in caso di domanda con causale "evento meteo" per "temperature elevate", la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° C.

Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° C può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Anche l'impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell'integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori. Risulta, tuttavia, evidente che le predette valutazioni, utili per l'eventuale accoglimento dell'istanza, sono possibili solo se viene redatta la relazione tecnica in modo completo.

A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.

Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti, l'Istituto sarà tenuto a chiedere, prima di rigettare l'istanza, un supplemento istruttorio.

Si ricorda, invece, che non è necessario allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'Istituto.

Anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. Pertanto, i funzionari dell'Istituto, nel valutare le istanze, dovranno tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei 2 valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale ci si potrà avvalere anche della documentazione o delle pubblicazioni sui dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile.

È utile rilevare come le indicazioni fornite valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l'utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

Si fa presente, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.

Anche per il comparto dell'agricoltura valgono, per quanto compatibili, le indicazioni sopra richiamate.

Si ricorda, infine, che, per quanto riguarda la CIGO e l'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" sia la causale "evento meteo" per "temperature elevate" integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO e per l'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali;
- il termine di presentazione della domanda è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

5. INAIL SULLA TUTELA DEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

Con la recente circolare n. 40/2025, l'INAIL fornisce indicazioni circa i profili assicurativi dei lavoratori, c.d. riders, con lavoro organizzato a mezzo delle piattaforme digitali.

Il tema della tutela del lavoro tramite piattaforme digitali è stato affrontato dal Legislatore, tramite apposita integrazione normativa del 2019 al DLgs. n. 81/2015. Stante la sussistente questione riguardante la natura dei rapporti di lavoro aventi a oggetto l'attività di consegna tramite le piattaforme digitali, il Ministero del Lavoro è intervenuto, con propria circolare n. 9/2025, al fine di consentire di allineare le comunicazioni relative ai vari profili di competenza e nel tentativo di garantire in ogni caso, ai suddetti lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro.

Come ricorda il Ministero, al pari di qualsiasi altra attività umana, anche quella prestata dai ciclofattorini può atteggiarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato; ciò che rileva, pertanto, sono le modalità concrete attraverso le quali l'attività lavorativa è resa.

Sono state quindi disposte, a fronte della debolezza contrattuale di tali soggetti, alcune regole particolari:

- si prevede l'applicazione delle tutele riservate al lavoro subordinato anche a quei soggetti che, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione, continuano a essere inquadrabili nell'ambito del lavoro autonomo;
- è stata attuata una disciplina speciale per il lavoro autonomo prestato attraverso piattaforme digitali, nell'ottica di garantire un nucleo minimo di tutele anche ai lavoratori che non rientrino nella categoria delle collaborazioni etero-organizzate.

L'INAIL distingue, dapprima, le diverse forme organizzative del lavoro in esame:

- lavoro autonomo, caratterizzato dall'assenza di: potere di controllo; potere di direzione; potere sanzionatorio. Ulteriore requisito riguarda la reale facoltà del prestatore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni;
- lavoro subordinato, secondo i caratteri ex art. 2094, c.c., ovvero la sussistenza degli indici della "dipendenza" e della "direzione", da cui discende un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. L'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorrente con le piattaforme digitali, come spiegato in giurisprudenza, dev'essere compiuto in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto degli indici di subordinazione anzidetti. Sarà, quindi, necessario prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato. Vi sono, poi, particolari esami da svolgere, onde poter rilevare l'eventuale presenza di un rapporto di lavoro intermittente;

– collaborazioni etero-organizzate, che possono configurarsi quali lavoro di tipo subordinato, nello specifico caso del lavoro dei riders, anche quando l'attività svolta dagli stessi non sia riconducibile all'area della subordinazione ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

L'Istituto assicurativo, quindi, chiarisce gli aspetti legati all'assicurazione di propria gestione, facendo anzitutto presente che, riguardo alle fattispecie di lavoro innanzi citate, possono sussistere alcune differenze relativamente all'imponibile contributivo da assumersi per la determinazione dei premi assicurativi, fermo restando che gli oneri per l'assicurazione, qualunque sia il tipo contrattuale, restano a esclusivo carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale.

Queste le distinte situazioni:

– se ricorre un rapporto di lavoro autonomo, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro, previsti ex DPR n. 1124/1965; il costo dell'assicurazione è, dunque, a esclusivo carico del datore di lavoro. La retribuzione imponibile, per la determinazione dei premi assicurativi, è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera, di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività;

– se ricorre una collaborazione etero-organizzata, si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato. I premi assicurativi, quindi, devono essere determinati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal CCNL di riferimento o dal CCNL applicato. In termini ancor più pratici, i premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste, per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale, individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l'imponibile previsto per i parasubordinati);

– se ricorre il lavoro subordinato, in linea generale la retribuzione imponibile corrisponde alla retribuzione effettiva, ovvero all'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, TUIR, ossia al reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi, ex art. 29, D.P.R. n. 1124/1965, tenuto conto che la stessa non può, tuttavia, essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT (minimale di retribuzione giornaliera).

Già con propria nota n. 866/2020, l'INAIL era intervenuto sul tema assicurativo dei c.d. riders; nell'attuale circolare l'Istituto ribadisce alcuni punti:

– i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso la mediazione di piattaforme anche digitali, sono soggetti, fin dal 1° febbraio 2020, alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Viene anche ribadito che l'ambito oggettivo dell'assicurazione (attività protetta) riguarda l'attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano ed è definito con riferimento all'utilizzazione di velocipedi o veicoli a motore. Dato che da tale definizione parrebbero restare escluse, dall'ambito assicurativo in argomento, sia le consegne “senza mezzi di

trasporto" sia le consegne con automobili (veicoli a 4 ruote), le stesse sono state successivamente ritenute inseribili nell'ambito del lavoro dei c.d. riders;

– il premio INAIL è determinato, *ex lege*, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. La voce di tariffa applicabile sarà la 0721, la cui declaratoria fu, a suo tempo, modificata prevedendo espressamente il servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a 2 ruote o assimilabili, effettuato a sé stante se l'attività di consegna è effettuata a piedi o tramite velocipedi e veicoli a motore. Nel caso, invece, che siano utilizzati altri tipi di veicoli a motore, sarà applicabile la voce 9121 delle tariffe 2019 (trasporto di merci e trasporti postali);

– ai fini del calcolo del premio assicurativo si assume come imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. Ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere;

– ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro; per tale motivo il premio è a totale carico dell'impresa, così come tutte le denunce (iscrizione, variazione, dichiarazioni delle retribuzioni, denuncia di infortunio e di malattia professionale).

6. COMPILAZIONE QUADRO RR DI UNICO25 – ISTRUZIONI INPS

Con circolare n. 105/2025 l'INPS fornisce le consuete istruzioni per le Gestioni obbligatorie artigiani e commercianti e per gli autonomi iscritti alla Gestione separata, riguardo il modello UNICO 2025, relativamente alla compilazione del quadro RR, riservato appunto al calcolo della contribuzione dovuta. È noto, infatti, come per le citate Gestioni siano previsti, oltre al versamento sul fisso, c.d. minimale contributivo, anche versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti, all'ente previdenziale, da parte dei titolari di posizione assicurativa; pagamenti da effettuarsi entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il calcolo è esposto nel Quadro RR, la cui compilazione è obbligatoria per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata.

Sul piano soggettivo, quindi, sono tenuti al versamento dei contributi i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario, così come i soci titolari di una propria posizione assicurativa, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

In relazione all'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, viene ribadito che dev'essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2024, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti. Per il caso dei soci di SRL, iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. È, finalmente, chiarito come gli utili derivanti dalla partecipazione in SRL, senza che vi sia una prestazione di attività lavorativa da parte del socio, non siano, invece, da comprendere nella base imponibile.

Anche i soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, dovranno procedere alla compilazione del quadro RR, essendo loro riservata la sezione II. Restano esclusi, invece, quei lavoratori autonomi tenuti al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome.

Per i liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in "regime forfettario". Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l'aliquota (24% e/o 26,07%) a seconda che il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria. Il contributo, cui vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell'anno 2024, dev'essere versato fino al

raggiungimento del massimale annuo pari, per l'anno 2024, a 119.650 euro e a 120.607 euro per l'anno 2025.

Viene ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, L. n. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo; tale sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per il corrente anno, quindi, entro il 21 luglio 2025 (dopo la proroga scadenze) o entro il 20 agosto 2025 (in questo caso si deve applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) per i versamenti a saldo per l'anno d'imposta 2024 e primo acconto per l'anno 2025, ovvero entro il 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre 2025 cade di domenica) per il secondo acconto 2025. Qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2024 in forma rateale, il pagamento dev'essere completato entro la data del 16 dicembre 2025.

Si ricorda che, data l'uniformità con l'attuale normativa fiscale riguardo ai criteri concernenti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell'anno 2024. Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito, indicando gli anni 2023 o 2024 come periodo di riferimento nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto per l'anno 2025) che con altri tributi.

Viene, inoltre, specificato che, data l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale, lo stesso non fa venire meno gli obblighi contributivi; la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l'altro, ai fini della determinazione del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori. Resta, tuttavia, ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato.

La circolare, infine, fornisce una dettagliata indicazione dei vari righi e quadri del modello UNICO 2025 che rilevano ai fini della base imponibile, sia dei righi da compilare nel modello RR stesso.

7. OT23 ANNO 2026

L'INAIL informa che sono disponibili la versione aggiornata del modulo OT23, la relativa guida alla compilazione e le istruzioni operative per inoltrare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2026. Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile). Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante, cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel servizio online. L'azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento. La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

Secondo quanto indicato nella nota operativa n. 60010/2025, nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso e, con l'intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo. Inoltre, è stata aggiornata la documentazione probante.

Il modulo di domanda per l'anno 2025 presenta n. 71 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

- SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI.

Nessuna variazione ai requisiti per la presentazione della domanda, introdotti nell'anno 2025, che prevede 2 tipologie di interventi, interventi di tipo "A" e "interventi di tipo "B", in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento. Per inoltrare la domanda, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Sono state effettuate lievi modifiche a taluni interventi per precisarne meglio l'ambito di applicazione.

È stato eliminato l'intervento D-4 del modello OT23 2025 "L'azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche", a seguito dell'entrata in vigore dall'11 ottobre 2024 del D.Lgs. n. 135/2024, in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025, nel modello 2026 sono indicati come D-4 e D-5 con contenuto invariato.

Con successiva nota n. 6912/2025, l'INAIL ha reso noto che sono stati corretti 2 refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del n. 6436/2025, precisando che per l'anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.

Al seguente link è disponibile la guida alla compilazione:

<https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/istruzioni-operative/istruzione-operativa.2025.07.istruzione-operativa-del-3-luglio-2025.html>,

mentre il modello aggiornato corretto è reperibile al link: <https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/istruzioni-operative/istruzione-operativa.2025.07.istruzione-operativa-del-18-luglio-2025.html>.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 AGOSTO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 agosto 2025

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

L'art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006, differisce al 20 agosto gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 (versamenti unitari) e 20, comma 4 (versamenti rateali), D.Lgs. n. 241/1997, la cui scadenza è prevista tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2025

MERCOLEDÌ 20

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate dai datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di luglio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di luglio 2025 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Autoliquidazione INAIL

Versamento terza rata premi INAIL.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (luglio 2025).

DOMENICA 31 --> LUNEDÌ 1 (SETTEMBRE)

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare la denuncia UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di luglio 2025.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite internet.

INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di luglio 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INPS Gestione agricoltori - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di luglio 2025.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre luglio - settembre 2025.

Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

Stampa Libro Unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di luglio 2025.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI AGOSTO 2025

Venerdì 15: Festa dell'Assunzione

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.